

CORBETTA. Io sono dispiacente di prendere la parola una seconda volta, e di tediare la Camera, ma credo che l'argomento ne valga la pena. Sono lietissimo di constatare che l'onorevole ministro delle finanze era perfettamente nella mia opinione sull'interpretazione dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1874; e, per questo riguardo, mi trovo certamente in buona compagnia. Io ho seguito con molta attenzione l'elaborato rapporto del Consiglio di Stato il quale pare abbia scosso le prime convinzioni dell'onorevole ministro di finanze. Io ho un grandissimo rispetto per quell'onorevolissimo Consesso, ma in verità non so persuadermi come si possano accomunare, giacchè tutte quelle argomentazioni mi pare che, ridotte in sintesi, vogliano dire questo, come si possano accomunare tutte le disposizioni che noi abbiamo sancito per la ricchezza mobile all'imposta sui fabbricati. Ora, che il Parlamento abbia potuto fare una legge identica, anzi vado più in là, che abbia potuto adottare lo stesso sistema tanto per l'applicazione delle multe e delle soprattasse per l'imposta di ricchezza mobile, quanto per quella della tassa sui fabbricati, lo intendo perfettissimamente; ma che il Parlamento, il quale stabilisce una disposizione speciale per la tassa di ricchezza mobile, anzi una disposizione, direi, specialissima, che sorte fuori dalle stesse prescrizioni speciali del diritto civile, abbia voluto che questa dovesse applicarsi all'imposta sui fabbricati, questo davvero non mi persuade; e non mi persuade nè mi convince per quelle considerazioni che brevemente, ma assai chiaramente, ha svolto poco fa lo stesso ministro delle finanze.

All'infuori di ogni altra considerazione, debbesi attendere o no alla esatta applicazione delle leggi, anche quando si dettano i regolamenti i quali si propongono la loro applicazione?

E qui non vorrei che l'onorevole Mussi mio amico personale mi dicesse che in questo modo si è più ministeriali dei ministri, come poc'anzi mi ha sussurrato non so perchè... (*Interruzione del deputato Mussi*)

Scusi, qui non è questione di Ministeri, credo che tutti dobbiamo essere teneri della buona applicazione delle leggi, compresa quella delle leggi di imposte, e ne debbono essere teneri specialmente quelli che vogliono le spese.

DELLA ROCCA. Le vogliono tutti le spese. (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Continui, continui!

CORBETTA. Faccio le mie riserve intorno al fatto accennato dagli interruttori.

Ritornando all'argomento, io credo che difficilmente possa sfuggire allo Stato l'opportunità di

compilare i ruoli suppletivi per i redditi dei fabbricati, mentre la facilità che ha lo Stato in questa materia manca talvolta completamente quando si tratta di ricchezza mobile.

Per le quali cose concludo rivolgendolo all'onorevole ministro per le finanze una preghiera. Lo pregherei (e sono indotto vieppiù a farlo dopo che egli ha dichiarato con una lealtà, di cui lo ringrazio grandemente, che l'opinione mia fu pure da lui divisa prima che il Consiglio di Stato emettesse il suo parere), lo pregherei, dico, di volere di nuovo consultare il Consiglio di Stato a sezioni riunite ed avvisare in conformità al nuovo responso che verrà pronunciato da quel Consesso sulla questione da me agitata.

MANTELLINI, relatore. L'onorevole Corbetta ha risollevata una prima questione che in seno della Commissione generale del bilancio fu sin dall'anno scorso lungamente dibattuta e quindi risolta, la questione, cioè, che si riferisce alla revisione quinquennale dei fabbricati. Anche l'anno scorso si questionò se l'articolo 20 della legge del 1865 che diceva: « trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale » si dovesse intendere in modo che la revisione diventasse periodica, di quinquennio in quinquennio. E allora, colla lettura dell'articolo stesso fu risposto facilmente di no.

L'onorevole Corbetta dice che la Commissione generale del bilancio si arrestò alla lettera della legge, mentre avrebbe dovuto esaminare di essa legge la genesi, poichè avrebbe veduto allora che la periodicità era stata proposta, avrebbe veduto che era stato un articolo formulato appositamente per ripetere la revisione di dieci in dieci anni.

Ora io do due risposte: la prima, che l'essersi rescata questa seconda parte dall'articolo, dimostra chiaramente che periodica la revisione non si volle; la seconda che si risolve per l'amico Corbetta in un ammonimento che mi permetto sottomettergli nella qualità mia di giureconsulto: Dio lo liberi dal portare nella interpretazione della legge criteri desunti dall'opinione di un tal deputato o di un altro, di un senatore o di un altro; e nemmeno del ministro proponente: egli troverebbe, così facendo, cibo buono per tutti i gusti; egli troverebbe avvalorate le opinioni le più disparate sulla intelligenza di un medesimo articolo di legge. No; le parole della legge non sono personali, esse dicono quello che dicono. Riscontrate l'articolo 10, ivi è scritto che la revisione si farà non già di cinque in cinque anni, ma sibbene che la revisione si farà in capo a cinque anni. Quando invece vi fosse scritto che dovrà ripetersi di cinque in cinque anni, allora mi arrenderò; ma quando in quella legge non po-